



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa*

Prot. n. 7092 del 08/04/2020

Ai Signori Dirigenti
della Giustizia Amministrativa

LORO SEDI

OGGETTO: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “*Cura Italia*”. Disposizioni d’interesse per l’attività degli uffici della Giustizia Amministrativa in materia di contributo unificato.

Il D.L. n. 18 del 2020, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da contenimento della diffusione del virus COVID-19*», reca norme di interesse per gli uffici della Giustizia Amministrativa nella veste di enti impositori.

Per quanto riguarda gli effetti sull’attività tesa all’accertamento e alla riscossione del contributo unificato, assume rilievo, come di seguito specificato, l’art. 67 del decreto-legge, rubricato «*Sospensione dei termini relativi all’attività degli Uffici degli enti impositori*».

Le segreterie delle Sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, infatti, provvedono al controllo del pagamento e all’accertamento del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo dei ricorsi avanti al giudice amministrativo.

A tale riguardo la norma richiamata prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori, come sono – nel caso specifico – gli Uffici della Giustizia Amministrativa.

La norma si riflette, pertanto, sull’attività di notifica degli inviti al pagamento del contributo unificato cui gli Uffici provvedono in base a quanto disposto dall’art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002.¹

In proposito, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che il termine di notifica degli inviti al pagamento abbia carattere ordinatorio e non perentorio

¹ **Art. 248 (Invito al pagamento)**

1. Nei casi di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

(ferma restando l'operatività dei termini di prescrizione²). Nondimeno, costituisce regola di buona amministrazione che gli inviti al pagamento siano notificati entro il termine normativamente previsto.

Ciò premesso, la sopravvenuta norma transitoria richiede di riconsiderare, nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica per COVID-19, le modalità di organizzazione del lavoro seguite in questo settore di attività, attraverso il differimento - in relazione ai ricorsi *medio tempore* depositati, per i quali la parte non abbia ancora provveduto al pagamento del contributo - della notifica degli inviti di pagamento in prossimità del detto *dies ad quem* del periodo di sospensione.

o o o o o

Sotto altro profilo, sono stati richiesti chiarimenti dagli Uffici in ordine alle comunicazioni agli interessati delle sanzioni irrogate con sentenza, ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a.

In questo caso gli Uffici non agiscono nella qualità di ente impositore, in quanto la sanzione non ha natura tributaria, per cui l'esaminato art. 67 non trova applicazione.

Peraltro, poiché l'attività svolta dall'Ufficio potrebbe assimilarsi ad una attività di tipo procedimentale, troverebbe applicazione l'art. 103 del citato D.L. secondo cui «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*», con la conseguente esigenza di differire la relativa comunicazione a data successiva a quella indicata del 15 aprile 2020.

² **Art. 67, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18**

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.